

All'attuazione della presente direttiva si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma, 12 agosto 2019

*Il Presidente del Consiglio
dei ministri*

CONTE

Registrata alla Corte dei conti il 13 settembre 2019

Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1830

ALLEGATO I

PROCEDURE OPERATIVE DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO NAZIONALE E REGIONALE PER IL RISCHIO VALANGHE

Premessa.

Il presente documento ha lo scopo di fornire un supporto alle regioni e alle province autonome interessate dal rischio connesso alle valanghe per la redazione dei relativi messaggi di allertamento, definendo i criteri per la valutazione dei livelli di criticità a scala sinottica e dei relativi livelli di allerta. Tali criteri rappresentano un utile strumento volto ad uniformare il sistema di allertamento nazionale nell'ambito del citato rischio valanghe, in linea con il processo di omogeneizzazione in atto, per il sistema di allertamento nazionale, nell'ambito del rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

La definizione dei suddetti livelli di allerta, oltre a rappresentare lo strumento necessario per l'informazione sulle situazioni di rischio valanghe, è fondamentale per il processo decisionale in fase di attivazione dei piani di protezione civile (cfr. allegato 2), insieme alle informazioni derivanti dalle attività di presidio del territorio.

Il presente allegato riporta, inoltre, la definizione di «aree antropizzate», intese come l'insieme dei contesti territoriali ai quali si riferisce la valutazione della criticità valanghe, a scala regionale e nazionale, mediante l'individuazione degli scenari di evento, nonché dei relativi effetti e danni, senza costituire alcun riferimento alle competenze delle diverse strutture operative nelle attività di soccorso. Nel successivo paragrafo 2 è riportata, al riguardo, una più approfondita definizione.

Sono, altresì, fornite apposite indicazioni riguardanti l'organizzazione della rete dei Centri funzionali, prevedendo le relative disposizioni operative per l'allertamento in materia di valanghe ai fini di protezione civile.

1. Bollettini neve e valanghe.

Una corretta valutazione e previsione degli scenari di rischio valanghe e della loro evoluzione a breve termine deriva da un'analisi, a scala sinottica, degli scenari di pericolosità (natura e intensità degli eventi valanghivi), da specifiche e dettagliate osservazioni e misure effettuate sul campo nonché dalla valutazione degli effetti al suolo dei fenomeni attesi.

Il Bollettino neve e valanghe (BNV) costituisce, al riguardo, un insostituibile strumento di supporto in quanto fornisce un quadro sintetico sul grado d'innnevamento, sulle condizioni di stabilità del manto nevoso, sull'attività valanghiva in atto, sul pericolo valanghe, nonché sull'evoluzione nel tempo di tutti i predetti fattori.

Il BNV è redatto a scala sinottica, sulla base di meteorovisione (zone geografiche omogenee dal punto di vista climatico e nivologico), di estensione normalmente superiore a 100 km², ed ha valenza sull'intero territorio, indipendentemente dal grado di antropizzazione dei diversi contesti; esso fornisce indicazioni utili soprattutto per le attività escursionistiche in ambiente montano innevato.

Il pericolo valanghe del BNV è espresso secondo la scala unificata europea (EAWS - *European Avalanche Warning Services*) articolata su 5 livelli decrescenti di pericolo (gradi da 5 a 1 dove 5 rappresenta il pericolo massimo e 1 il pericolo minimo), definiti in base al grado di consolidamento del manto nevoso, alla probabilità di distacco, alle cause dei

distacchi (spontanei e provocati), alle dimensioni delle valanghe ed al numero di siti potenzialmente pericolosi. Il BNV non fornisce, invece, indicazioni riguardo ai possibili effetti al suolo delle valanghe attese (in particolare nelle aree antropizzate).

I BNV sono disponibili giornalmente nei periodi dell'anno caratterizzati da significativo innevamento, salva la possibilità di acquisizione dei dati nivometrici e sono redatti secondo gli standard tecnici e terminologici definiti dall'EAWS. Per ulteriori informazioni riguardo agli standard adottati è possibile consultare la documentazione disponibile sul sito web di EAWS, all'indirizzo www.avalanches.org. Alcuni aspetti fondamentali relativi alla natura e al corretto utilizzo dei BNV sono contenuti nella pubblicazione di AINEVA-DPC «Proposte di indirizzi metodologici per le strutture di protezione civile deputate alla previsione, al monitoraggio e alla sorveglianza in campo valanghivo nell'ambito del sistema nazionale dei centri funzionali», Trento 2010. Informazioni riguardanti i criteri interpretativi dei BNV sono reperibili nella pubblicazione: «I Bollettini Valanghe AINEVA. Guida all'interpretazione», AINEVA 2012, consultabile anche sul sito web: www.aineva.it e sui siti web del servizio Meteomont, consultabili agli indirizzi: <http://www.meteomont.gov.it/infoMeteo> e www.meteomont.org

2. Bollettini di criticità valanghe.

Il Bollettino di criticità valanghe (BCV) è un documento previsionale, destinato al sistema di protezione civile, contenente una previsione a vasta scala dei possibili scenari di eventi valanghivi attesi e dei relativi effetti al suolo. La criticità valanghe esprime il rischio derivante dai fenomeni di scorrimento di masse nevose, con particolare riguardo alle aree antropizzate, per finalità di protezione civile, al fine di consentire ai soggetti competenti l'adozione, secondo un principio di sussidiarietà, delle misure a tutela dell'incolumità delle persone e dei beni.

Come poc'anzi premesso, nella presente direttiva per aree antropizzate si intende l'insieme dei contesti territoriali in cui sia rilevabile la presenza di significative forme di antropizzazione, quali la viabilità pubblica ordinaria (strade in cui la circolazione è garantita anche nei periodi di innevamento), le altre infrastrutture di trasporto pubblico (es. ferrovie e linee funiviarie), le aree urbanizzate (aree edificate o parzialmente edificate, insediamenti produttivi, commerciali e turistici) asservite comunque da una viabilità pubblica ordinaria, singoli edifici abitati permanentemente (ancorché non asserviti da viabilità pubblica ordinaria) e aree sciabili attrezzate come definite dall'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, di seguito «aree sciabili» (contesti appositamente gestiti per la pratica di attività sportive e ricreative invernali). La valutazione della criticità viene fatta quotidianamente a partire dalle informazioni contenute nel Bollettino neve e valanghe (BNV). Il suddetto BCV si articola per zone di allerta, ovvero ambiti territoriali significativamente omogenei per l'atteso manifestarsi della criticità prevista. La valutazione di criticità a scala di dettaglio, ad esempio per uno specifico sito valanghivo, va effettuata a livello locale sulla base di analisi e valutazioni specifiche fondate sulla conoscenza del territorio e delle relative condizioni nivologiche del momento. In presenza di scenari particolarmente avversi, il BCV viene diramato mediante apposito Avviso di criticità valanghe - ACV, per lo specifico allertamento del sistema di protezione civile, secondo i livelli di criticità e allerta stabiliti di seguito.

Livelli di criticità e allerta.

Analogamente a quanto previsto per gli altri rischi idrogeologici, anche per le valanghe si distinguono 3 livelli di criticità e corrispondenti allerte, secondo quanto stabilito dalle indicazioni operative recanti «Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e della risposta del sistema di protezione civile», emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile con nota prot n. RIA/0007117 del 10 febbraio 2016:

assenza di criticità significative prevedibili = NESSUNA ALLERTA (VERDE);

livello di criticità ordinaria = ALLERTA GIALLA;

livello di criticità moderata = ALLERTA ARANCIONE;

livello di criticità elevata = ALLERTA ROSSA.

La definizione degli scenari di evento e dei relativi danni attesi per ciascuno dei suddetti livelli è riportata nella tabella che segue. Tali indicazioni si riferiscono ai bollettini di criticità valanghe emessi a scala regionale e nazionale, che riportano le previsioni di rischio valanghivo per le aree antropizzate.





TABELLA DELLE ALLERTE E DELLE CRITICITA' VALANGHE			
Alerta	Criticità	Scenario di evento*	Effetti e danni**
Nessuna allerta	Assenza di fenomeni significativi prevedibili	<p>Assenza di valanghe significative nelle aree antropizzate.</p> <p>Sono al più possibili singoli eventi valanghivi di magnitudo ridotta difficilmente prevedibili.</p>	<p>Eventuali danni puntuali limitati a contesti particolarmente vulnerabili.</p>
Gialla	ordinaria	<p>Le valanghe attese nelle aree antropizzate possono interessare in modo localizzato siti abitualmente esposti al pericolo valanghe.</p> <p>Si tratta per lo più di eventi frequenti, di media magnitudo e normalmente noti alla comunità locale.</p>	<p>Occasionale pericolo per l'incolumità delle persone.</p> <p>I beni colpiti possono subire danni di modesta entità con effetti quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interruzione temporanea della viabilità; - sospensione temporanea di servizi. <p>Danni più rilevanti sono possibili localmente nei contesti più vulnerabili.</p>
Arancione	moderata	<p>Le valanghe attese possono interessare diffusamente le aree antropizzate, anche in siti non abitualmente esposti al pericolo valanghe.</p> <p>Si tratta per lo più di eventi di magnitudo media o elevata.</p>	<p>Pericolo per l'incolumità delle persone.</p> <p>I beni colpiti possono subire danni di moderata entità con effetti quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> _ danneggiamento di edifici; _ isolamento temporaneo di aree circoscritte; _ interruzione della viabilità; _ limitazioni temporanee di fruibilità in aree sciabili attrezzate come definite dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363; _ sospensione di servizi. <p>Danni più rilevanti sono possibili nei contesti più vulnerabili.</p>



Rossa	elevata	<p><i>Le valanghe attese possono interessare in modo esteso le aree antropizzate, anche in siti non abitualmente esposti al pericolo valanghe.</i></p> <p><i>Si tratta per lo più di eventi di magnitudo elevata o molto elevata, che possono anche superare le massime dimensioni storiche.</i></p>	<p><i>Grave pericolo per l'incolumità delle persone.</i></p> <p><i>Possibili danni ingenti per i beni colpiti con effetti quali:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - grave danneggiamento o distruzione di edifici; - isolamento di aree anche relativamente vaste; - interruzione prolungata della viabilità; - limitazioni prolungate di fruibilità in aree sciabili attrezzate come definite dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363; - sospensione prolungata di servizi; - difficoltà per attività di soccorso e approvvigionamento.
<p><i>* Gli scenari di evento descritti nella presente tabella si riferiscono alle possibili situazioni di rischio valanghivo nelle aree antropizzate; le valanghe in esse attese sono quelle prevedibili in base alle condizioni nivologiche del territorio. Per la valutazione del pericolo valanghe al di fuori di questi contesti (tipicamente per escursioni in ambiti montani) è necessario riferirsi al bollettino neve e valanghe (BNV).</i></p> <p><i>** Le valanghe, anche di magnitudo ridotta, possono influire pesantemente sull'incolumità delle persone, fino a provocarne la morte; la sola circostanza di un evento valanghivo è quindi potenzialmente letale per chi ne viene travolto, indipendentemente dalla magnitudo della valanga stessa.</i></p>			

3. Aspetti organizzativi e funzionali.

La valutazione dei possibili rischi derivanti dagli eventi valanghivi nell'ambito delle predette aree antropizzate e, quindi, l'emissione dei corrispondenti livelli di criticità/allerta nei Bollettini di criticità valanghe (BCV) e degli eventuali avvisi di criticità valanghe (ACV), spetta alla rete dei Centri funzionali, disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 marzo 2004 n. 59 e dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018.

Secondo tale schema organizzativo spetta alle regioni ed alle province autonome l'adozione e la diramazione dei BCV/ACV per il territorio di propria competenza, nonché la dichiarazione dei diversi livelli di allerta del sistema della protezione civile.

L'adozione e la dichiarazione dei diversi livelli di allerta del sistema della protezione civile da parte delle regioni, sulla base dei previsti livelli di criticità/allerta valanghiva, compete al Presidente della Giunta regionale o al soggetto da lui delegato, sulla base della legislazione regionale in materia.

Il Dipartimento della protezione civile cura la mosaicatura nazionale dei BCV, aggregandoli in un unico prodotto di sintesi valido per tutto il territorio nazionale. I bollettini di criticità/allerta valanghe delle regioni e province autonome sono emessi quotidianamente entro le ore 15,00, quello nazionale, invece, entro le ore 16,00; essi devono avere validità almeno per le ventiquattro ore successive.

In base a quanto già specificato nei precedenti due capitoli, per poter svolgere in modo efficace le attività legate alla fase previsionale e alla conseguente emissione del BCV è necessario disporre di una adeguata base di dati nivo-meteorologici raccolti su tutto il territorio interessato, afferenti sia a stazioni automatiche che manuali, nonché di idonee capacità previsionali sia in ambito meteorologico sia valanghivo, con particolare riguardo alle previsioni di pericolo contenute nei BNV; è, infine, necessario poter valutare i possibili effetti provocati dalle valanghe previste in aree antropizzate.

Nel caso in cui la regione o la provincia autonoma non disponga di proprie strutture con adeguate competenze e capacità operative come sopra descritte, le stesse devono avvalersi, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, del supporto di qualificati soggetti esterni, mediante la stipula di specifici accordi che coprano almeno i periodi dell'anno caratterizzati da significativo innevamento.

Tali accordi, da sottoscrivere entro sei mesi dalla entrata in vigore delle direttive di cui al punto 2 della presente direttiva, emanate dalle regioni per l'allertamento e gli indirizzi per la pianificazione provinciale e comunale/intercomunale o di ambito di protezione civile per il rischio valanghe, devono poter assicurare l'operatività quotidiana del Centro funzionale regionale; a questo riguardo sono prioritariamente idonei i soggetti riconosciuti quali Centri di competenza in materia nivologica e valanghiva da parte del Dipartimento della protezione civile (AINEVA, Meteomont carabinieri-forestali e Meteomont Comando truppe alpine).

Oltre alle succitate attività che caratterizzano la cosiddetta «fase previsionale», i Centri funzionali devono assicurare anche lo svolgimento della «fase di monitoraggio e sorveglianza», che consiste principalmente nella verifica degli scenari previsti e nel loro eventuale aggiornamento, a seguito delle evoluzioni in atto. Tale attività richiede in particolare il reperimento di informazioni a livello locale, anche tramite le Commissioni locali valanghe, i presidi territoriali comunali o altri soggetti consultivi funzionalmente analoghi.

Al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio complessivamente fornito in materia di allertamento valanghe nelle aree antropizzate, il Dipartimento della protezione civile e le regioni e province autonome assicurano, con il supporto dei citati Centri di competenza, un'adeguata formazione del personale coinvolto.

